



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 14 del 06/07/2020	Oggetto: CONFERMA TARIFFE E DETERMINAZIONE SCADENZE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020
------------------------------	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **sei** del mese di **luglio** alle ore **12:15** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DEPLANO GIAN BASILIO	Si	
Consigliere	BOI GIANCARLO		Si
Consigliere	DEPLANO ADALBERTO		Si
Consigliere	PUDDU SERENA	Si	
Consigliere	DEPLANO MATTEO	Si	
Consigliere	MURA NICOLA	Si	
Consigliere	MURA MICHELE		Si
Consigliere	ORTU CRISTIAN		Si
Consigliere	SIRI MARIA SALVATORICA	Si	
Consigliere	DEPLANO MAURIZIO		Si
Consigliere	LOI MARCO	Si	

Consiglieri presenti: **6**
 Consiglieri assenti: **5**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);

Premesso che l’Imposta Unica Comunale è basata su due distinti presupposti impositivi, uno basato sulla natura e valore degli immobili, l’altro legato all’erogazione e fruizione di servizi comunali;

Dato atto che la IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell’immobile a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;

- TASI (Tributo servizi indivisibili)

Componente servizi a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore, per i servizi indivisibili comunali;

- TARI (Tributi Servizio Rifiuti)

Componente servizi destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto l’art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dispone l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214;

Tenuto conto che, quindi, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014 cessa di avere applicazione il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Vista la L. 27 dicembre 2019, n. 160 di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”;

Visto l’art. 1, comma 738, Legge n. 160 del 2019, nel quale è prevista, con decorrenza dal 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Vista la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 la quale stabilisce che “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (....) In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Visto l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto il comma 2, dell’art. 107, D.L. n. 18/2020 il quale differisce al 31 luglio il termine di approvazione dei Bilanci di previsione per l’anno 2020;

Visto l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 rubricato “*Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020*”;

Visto il comma 5, dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020 che testualmente recita “*I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 puo’ essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*”;

Visto il comma 527, art. 1, L. 205/2017 che ha affidato ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) il compito di regolare anche il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all’omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all’adeguamento infrastrutturale;

Vista la delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e il relativo allegato “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” (MTR);

Valutata, la complessità applicativa dei nuovi criteri contenuti nel metodo per l’approvazione del piano tariffario elaborato nella deliberazione di cui al punto precedente, nonché le difficoltà conseguenti alla straordinaria situazione di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19;

Ritenuto opportuno, per le ragioni delineate nel punto precedente, approvare, ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 sopracitato, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF da approvare entro il 31.12.2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21.01.2019 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2019;

Visto il "Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13 del 30/07/2015, ed in particolare la parte afferente alla TARI;

Considerato che in merito alla TARI:

- il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D. Lgs. n. 158/1999 recante il "metodo normalizzato";
- la tariffa calcolata secondo il "metodo normalizzato" è di tipo binario in quanto suddivisa in parte fissa, determinata per la copertura delle componenti essenziali del costo del servizio, indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti, e in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie con l'applicazione, in entrambi i casi, dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999;
- per la determinazione della tariffa il Comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di appartenenza;

Dato atto che le tariffe sono state calcolate con l'applicazione dei coefficienti minimi previsti del D.P.R. 158/1999;

Ritenuto di approvare le tariffe come risultanti da prospetto riassuntivo allegato:

Richiamato l'art. 13 comma 15, del D. Lgs. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 il quale stabilisce:

"15. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021."

Ritenuto opportuno, considerando che il peso tributario per contribuente riferito alla sola TARI è considerevole, prevedere il pagamento in due rate, con possibilità di adempiere all'obbligazione in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata;

Valutato di definire le scadenze per la riscossione della TARI 2020 come segue:

N° rata	Scadenza versamento
1	30 settembre 2020
2	30 novembre 2020

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2020, già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21.01.2019, contenute nel prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che con tali tariffe si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario TARI per l'anno 2019;

Di dare atto che le tariffe e le riduzioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

Di dare atto che le tariffe sono state calcolate con l'applicazione dei coefficienti minimi previsti del D.P.R. 158/1999;

Di dare atto che:

- alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato dalla Provincia di appartenenza nella misura del 5%;

- per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto nel regolamento comunale per la disciplina della IUC, nella parte riguardante la componente TARI;

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate;

Di fissare, per l'anno 2020, in due il numero della rate di versamento della tassa sui rifiuti (TARI), come da seguente prospetto:

N° rata	Scadenza versamento
1	30 settembre 2020
2	30 novembre 2020

Di prevedere come data per l'estinzione dell'obbligazione in unica soluzione, quella corrispondente alla scadenza della prima rata;

Di stabilire che la presente Deliberazione venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune almeno trenta giorni antecedenti la data di scadenza della prima rata;

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Deplano Gian Basilio	Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 03/07/2020

**Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 03/07/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **06/07/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 10/07/2020

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **10/07/2020** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 10/07/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 10/07/2020

Il Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli